SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 28 marzo 2002, n. **603072.**

Legge 26 febbraio 1992, n. 212. Regolamento (D.M. 19 aprile 2001, n. 171), recante criteri e modalità di ammissione a contributi finanziari per progetti di collaborazione con i Paesi individuati con delibera CIPE del 28 marzo 2002. Modalità di applicazione.

02A03744

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 aprile 2002, n. **68.**

Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge n. 1 del 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per il settore zootecnico per fronteggiare adeguatamente la situazione di disagio economico e sociale venutasi a creare nel Paese a seguito dell'insorgenza del primo caso umano della variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob che, come effetto, ha determinato un ulteriore decremento del consumo di carne bovina, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare speciali misure per fronteggiare l'emergenza degli incendi boschivi, al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale e tutelare la sicurezza pubblica dei cittadini e dei loro beni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina

1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto — approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale — regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. Il pagamento delle indennità e dei contributi e le modalità di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia». I materiali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti.

4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli pro-

dotti in attuazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

6. A partire dal 1° gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subìto nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Al secondo periodo della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dopo la parola: «indennizzo» sono inserite le seguenti: «fino al 30 giugno 2001»; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-*bis*, comma 2, lettera *b)*.

8. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati — anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto — i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.

9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-*ter*, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

11. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

12. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1° gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56,805 milioni di euro.

14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

Lotta agli incendi boschivi

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio, nonché alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalità di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalità, termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0099

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2002, n. **69.**

Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le attività spettacolistiche, come modificato dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un regolamento per dettare, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-*quater*, recante disposizioni per le attività spettacolistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attività sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato, nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche.

Art. 2.

Certificazione dei corrispettivi

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 possono documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con le modalità stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2000, mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti.

2. I titoli di ingresso e gli abbonamenti sono rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso.

3. I corrispettivi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono certificati, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del medesimo regolamento.

4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-*quater*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni del presente regolamento, in alternativa a quelle recate dall'articolo 8, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, limitatamente ai corrispettivi indicati nel comma 1.

Art. 3.

Titoli di ingresso

1. I titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché le seguenti indicazioni:

a) il numero di serie;

b) la categoria di posto;

c) il corrispettivo;

d) il corrispettivo per l'eventuale prevendita;

e) la dicitura «gratuito» ovvero «ridotto», per i titoli di ingresso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto.

2. I titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonché in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, è apposto prima del rilascio del titolo.

3. Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.

Art. 4.

Abbonamenti

1. Gli abbonamenti recano la numerazione progressiva e il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché le seguenti indicazioni:

a) gli elementi identificativi dei soggetti, di cui all'articolo 1;

b) la validità temporale;

c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l'indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso;

d) il corrispettivo;

e) la categoria di posto;

f) la dicitura abbonamento «gratuito» ovvero «ridotto», per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto;

g) la data di rilascio.

2. Nell'ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che dà diritto di assistere a un numero prefissato di manifestazioni, è consegnato allo spettatore, prima dell'ingresso a ciascuna manifestazione, un titolo con le caratteristiche di cui all'articolo 3, recante la dicitura «abbonato», senza l'indicazione del corrispettivo.

Art. 5.

Adempimenti

1. Ogni nuova dotazione di titoli d'ingresso e di abbonamenti e le eventuali integrazioni sono certificate dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate su appositi prospetti, a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale.

3. Per ciascuna manifestazione è redatto un singolo prospetto. Prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, sono annotati nel prospetto i dati della società o associazione sportiva, dell'impianto e dell'evento sportivo, nonché i dati relativi ai titoli posti in uso, con l'indicazione del numero del primo titolo di ingresso utilizzabile e del relativo importo. Nella stessa giornata di conclusione di ciascuna manifestazione sportiva e, comunque, prima dell'inizio della successiva manifestazione, se realizzata nella stessa giornata, sono annotati il numero dell'ultimo titolo rilasciato, nonché la quantità complessiva dei titoli emessi.

4. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. Dette annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello del rilascio degli abbonamenti.

5. Al termine di ciascun esercizio sociale i soggetti indicati all'articolo 1 si avvalgono di un apposito prospetto annuale dei titoli in carico per l'annotazione delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti non utilizzati, specificandone la tipologia, la serie, la numerazione ed il corrispettivo se prestampato. Tali rimanenze dei titoli di ingresso di ciascun esercizio sociale, evidenziate nel prospetto, costituiscono la dotazione iniziale dell'esercizio successivo.

6. I prospetti di cui al presente articolo, recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti e conservati ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una copia dei prospetti è ritirata, ai fini

dell'acquisizione dei dati necessari al controllo, dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

7. Resta fermo l'obbligo di annotare i corrispettivi, ivi compresi quelli certificati con i titoli d'ingresso e con gli abbonamenti ai sensi degli articoli 3 e 4, nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nel modello previsto all'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche che determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-*quater*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

Art. 6.

Annullamento e mancata utilizzazione dei titoli

1. In caso di mancata effettuazione dell'evento sportivo, che comporti la restituzione del corrispettivo pagato, i titoli di ingresso, comprensivi di tutte le sezioni, sono consegnati al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per la successiva distruzione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'evento non realizzato.

2. I titoli d'ingresso e gli abbonamenti che le società e le associazioni sportive dilettantistiche non intendono più utilizzare sono consegnati, comprensivi di tutte le sezioni, al concessionario di cui al comma 1, per la successiva distruzione.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e decorrenza

1. I biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in uso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, possono continuare ad essere utilizzati, sempreché gli stessi siano integrati con l'indicazione del corrispettivo e siano registrati sul prospetto di cui all'articolo 5, comma 5, quale dotazione iniziale dei titoli d'ingresso, entro il primo giorno non festivo successivo a quello della decorrenza degli effetti del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di approvazione dei modelli previsti dall'articolo 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 162

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari generali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi», come modificato dall'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

«Art. 18 *(Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche)*. — 1. Dopo l'art. 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche)*. — 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni *pro-loco* e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.

2-*bis*. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche.».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1997.

Note all'art. 1:

— La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991.

— Si riporta il testo della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»:

«Tabella C
(Spettacoli ed altre attività)

1) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiatura similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;

5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;

6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.».

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 13 luglio 2000, recante «Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori

fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2000.

Note all'art. 2, comma 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1999, n. 544, art. 10:

«Art. 2 *(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione)*. — 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;

g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'art. 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;

p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni *pro-loco,* contemplate dall'art. 9-*bis* della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;

ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;

nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge

23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;

tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire.

2. Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;

b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;

c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;

d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;

e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;

f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;

g) decreto 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;

h) decreto 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;

i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.».

— Si riporta altresì, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696, citato nel soprariportato art. 2:

«Art. 1 *(Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale)*. — 1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.

2. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.

3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.».

Note all'art. 2, comma 4:

— Per il testo dell'art. 74-*quater*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si veda la nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti»:

«1. I soggetti previsti dall'art. 74-*quater*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'art. 74-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

Nota all'art. 3, comma 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante «Imposta sugli spettacoli», come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 60 del 1999:

«Art. 17 *(Concessione del servizio)*. — Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.

I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 5, comma 1:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 5, comma 6:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota precedente.

— Si trascrive il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», come modificato dall'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383:

«Art. 39 *(Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti)*. — I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Note all'art. 5, comma 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi)*. — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

— La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991.

— Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti»:

«3. I soggetti di cui all'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».

— Per il testo dell'art. 74-*quater*, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 633, si veda la nota alla premessa.

— Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti»; si trascrive, altresì per opportuna conoscenza, anche il comma 1 dello stesso articolo:

«Art. 8 *(Contribuenti minori)*. — 1. I soggetti previsti dall'art. 74-*quater*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'art. 74-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 «Imposta sugli spettacoli»:

«Art.17 *(Concessione del servizio)*. — Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori. I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota all'art. 6.

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti»:

«Art. 11 *(Disposizioni transitorie e decorrenza)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1° gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 1° ottobre 2001. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2000.

02G0096

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001.

Autorizzazione all'emissione integrativa per l'anno 2001 di francobolli celebrativi della F.A.O., dell'I.F.A.D. e del P.A.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001), con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001), con quale è stata autorizzata una emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con ulteriore emissione di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli celebrativi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Fondo internazionale di sviluppo agricolo (IFAD) e del Programma alimentare mondiale (PAM).

Art. 2.

1. Con separati provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, citato nelle premesse, comma 1, diciottesimo rigo, dove è scritto: "...«Quarto Stato»...", leggasi: "...«Il Quarto Stato»...".

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 19

02A04279

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2002.

Schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b), e)* ed *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche alla struttura di Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1996, n. 59;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in particolare, l'art. 2;

Vista la direttiva 16 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica ed al fine anche di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato princìpi, obiettivi e modalità per l'accertamento dei residui di stanziamento;

Considerato che la direttiva medesima, prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sottopone annualmente al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovrà comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale fissata dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato;

Considerata l'opportunità di escludere dall'obiettivo di riduzione dei residui di stanziamento le dotazioni disposte da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi dell'anno, in relazione alla concreta possibilità di utilizzo entro l'esercizio;

Considerata altresì l'opportunità di consentire, per particolari esigenze di talune amministrazioni, il superamento della percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento, con corrispondente compensazione a carico di altre amministrazioni, in modo da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i residui di stanziamento per l'intero bilancio dello Stato entro la percentuale medesima;

Visto il prospetto sottoposto al Consiglio dei Ministri dal Ministro dell'economia e delle finanze contenente lo schema di conservazione dei residui dell'esercizio 2001, con il quale viene realizzato l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale dell'80 per cento;

Delibera:

È stabilita nell'80 per cento, globalmente per l'intero bilancio dello Stato, la percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 2001, con esclusione degli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle aree depresse, alla cooperazione allo sviluppo, all'esecuzione di accordi internazionali, al federalismo amministrativo, ai limiti di impegno, ai provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 2001, agli oneri di personale, a quelli relativi al potenziamento delle forze di polizia, alle spese per le sedi di servizio del Corpo dei vigili del fuoco, nonché alle spese di informatica e alla carta d'identità elettronica, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio 1998, recepite nel prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Le amministrazioni potranno individuare gli importi da conservare per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso, complessivamente la detta percentuale, con eventuali compensazioni a carico di altre amministrazioni.

In assenza di indicazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla decurtazione lineare, nella misura indicata, di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli più remoti.

I decreti di accertamento dei residui saranno emanati in conformità con l'indicato prospetto di conservazione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 86

ALLEGATO

CONSERVAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 1° GENNAIO 2002

(AL NETTO DELLE REGOLAZIONI CONTABILI)

(IN MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERO	DISPONIBILITA'				RICHIESTA CONSERVAZIONE AMMINISTRAZIONI		SOMME DA ELIMINARE MINIMO 20% (A)
	ESERCIZI PREGRESSI	COMPETENZA 2001	TOTALE	% COMPOS.			
	(a)	(b)	(1 = a+b)	(2)	(3)	(4 = 3/1)	(5 = 20% di 1)
ECONOMIA E FINANZE	**1.141.235,0**	**1.329.109,0**	**2.470.344,0**	**33**	**1.829.598,0**	**74,06%**	**494.068,8**
EX TESORO, BILANCIO E P.E. (ESCLUSO CDR 21 E 23)	1.004.749,0	1.329.109,0	2.333.858,0		1.693.112,0	72,55%	
EX FINANZE	136.486,0	0,0	136.486,0		136.486,0	100,00%	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	**39.690,9**	**322.589,0**	**362.279,9**	**5**	**332.574,7**	**91,80%**	**72.456,0**
EX INDUSTRIA, COMMERCIO E ART.	39.606,6	312.094,9	351.701,5		322.058,2	91,57%	
EX COMMERCIO ESTERO	84,3	10.391,0	10.475,3		10.413,4	99,41%	
EX LAVORO CDR 5	0,0	103,1	103,1		103,1	100,00%	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	**99.056,3**	**194.142,7**	**293.199,0**	**4**	**293.199,0**	**100,00%**	**58.639,8**
EX LAVORO (ESCLUSO CDR 5)	99.056,3	194.142,7	293.199,0		293.199,0	100,00%	
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE (EX CDR 21 TESO	0,0	0,0	0,0				
GIUSTIZIA	**58.642,0**	**160.006,0**	**218.648,0**	**3**	**218.648,0**	**100,00%**	**43.729,6**
AFFARI ESTERI	**0,0**	**11.711,0**	**11.711,0**	**0**	**11.710,0**	**99,99%**	**2.342,2**
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	**30.987,4**	**429.242,2**	**460.229,6**	**6**	**460.229,6**	**100,00%**	**92.045,9**
EX PUBBLICA ISTRUZIONE	0,0	8.601,0	8.601,0		8.601,0	100,00%	
EX UNIVERSITA'	30.987,4	420.641,2	451.628,6		451.628,6	100,00%	
INTERNO	**5.160,0**	**8.446,0**	**13.606,0**	**0**	**13.606,0**	**100,00%**	**2.721,2**
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	**33.180,0**	**246.393,0**	**279.573,0**	**4**	**279.573,0**	**100,00%**	**55.914,6**
EX LAVORI PUBBLICI CDR 4	25.020,0	152.302,0	177.322,0		177.322,0	100,00%	
EX AMBIENTE	8.160,0	94.091,0	102.251,0		102.251,0	100,00%	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	**1.001.595,0**	**736.020,0**	**1.737.615,0**	**23**	**1.641.003,0**	**94,44%**	**347.523,0**
EX TRASPORTI	465.140,0	339.453,0	804.593,0		796.812,0	99,03%	
EX LAV. PUBBLICI (ESCLUSO CDR 4)	225.728,0	293.503,0	519.231,0		430.400,0	82,89%	
ROMA CAPITALE (EX CDR 23 TESORO)	310.727,0	103.064,0	413.791,0		413.791,0	100,00%	
COMUNICAZIONI	**100,0**	**184.925,0**	**185.025,0**	**2**	**184.875,0**	**99,92%**	**37.005,0**
DIFESA	**7.898,6**	**10.500,7**	**18.399,3**	**0**	**13.822,2**	**75,12%**	**3.679,9**
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	**126.813,3**	**174.362,7**	**301.176,0**	**4**	**301.176,0**	**100,00%**	**60.235,2**
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	**1.567,9**	**2.869,9**	**4.437,8**	**0**	**4.372,2**	**98,52%**	**887,6**
SALUTE	**647.800,7**	**411.528,8**	**1.059.329,5**	**14**	**1.059.260,8**	**99,99%**	**211.865,9**
TOTALE	**3.193.727,1**	**4.221.846,0**	**7.415.573,1**	**100**	**6.643.647,5**	**89,59%**	**1.483.114,6**

(A) Con possibilità di variazioni compensative tra Amministrazioni

02A04444

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 aprile 2002.

Ulteriori integrazioni e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 3194).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 10, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale sono state disposte provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto l'art. 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 13 luglio 1999, n. 226;

Viste le ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1029 del 20 giugno 1987, n. 1497/FPC del 6 luglio 1988, n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, n. 1928/FPC del 1° giugno 1990, n. 2372/FPC del 24 gennaio 1994, n. 2383/FPC del 13 giugno 1994, n. 2414 del 16 novembre 1996, n. 2695 del 13 ottobre 1997, n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicate rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 63 del 17 marzo 1986 e n. 259 del 7 novembre 1986, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 161 dell'11 luglio 1988, n. 43 del 21 febbraio 1989, n. 139 del 16 giugno 1990, n. 141 del 18 giugno 1994, n. 21 del 27 gennaio 1997, n. 244 del 18 ottobre 1994, n. 301 del 24 dicembre 1999, con le quali sono stati, tra l'altro, stabiliti i criteri per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 1928/FPC/1990 che, nel definire le procedure per il passaggio alla riparazione dei Progetti edilizi unitari (PEU) di riattazione, ha istituito una commissione per l'esame dei PEU per i quali autorizzare la trasformazione degli interventi di riattazione in interventi di riparazione/ricostruzione con la quale ha esteso le competenze della stessa commissione per quanto attiene l'esame dei progetti presentati ai sensi della citata ordinanza 1497/88 e limitando la sua azione ai soli casi previsti dall'art. 7, comma 1 dell'ordinanza n. 1928/90;

Visti i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 1° agosto 1989, del 5 ottobre 1989 e del 19 luglio 1993, concernenti la costituzione della commissione di cui al citato art. 7 dell'ordinanza n. 1928 del 1° giugno 1990;

Considerato che il comma 10 dell'art. 2 del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, conferisce al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile la facoltà di derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che sono venuti meno i presupposti istitutivi della suddetta commissione, per il notevole lasso di tempo decorso dall'istituzione della medesima, nonché per le disposizioni normative intervenute successivamente in materia di riparazione/ricostruzione e di riordino degli organismi collegiali;

Ritenuto che siano venute meno le condizioni che hanno a suo tempo indotto a derogare all'ordinaria competenza comunale per l'approvazione dei progetti di passaggio dalla riattazione alla riparazione/ricostruzione subordinando l'attuazione dell'intervento a specifico nulla-osta da parte del Dipartimento della protezione civile;

Ravvisata la necessità di stabilire termini perentori per l'approvazione dei progetti di riparazione/ricostruzione, per l'ultimazione dei lavori finanziati e per lo snellimento delle procedure amministrative;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. La commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza 905/1987 è soppressa.

2. Le domande di contributo presentate nei modi e nei termini di cui al comma 4, art. 9, dell'ordinanza n. 905/1987, corredate da tutta la documentazione prevista dal comma 5, dello stesso articolo, non esaminate dalla commissione tecnica comunale alla data di pubblicazione della presente ordinanza, vengono valutate entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione dai competenti uffici comunali, che esprimono in modo definitivo il competente parere.

3. Lo scadere del termine di ventiquattro mesi per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 1, art. 10 dell'ordinanza 905/1987 senza che siano stati ultimati i lavori medesimi produce la decadenza del buono contributo e la restituzione, da parte del beneficiario del buono contributo delle somme già percepite.

Art. 2.

1. La commissione istituita ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza 1928/1990 è soppressa.

2. All'approvazione dei progetti di passaggio dalla riattazione alla riparazione/ricostruzione, nonché all'esame dei progetti presentati ai sensi dell'ordinanza 1497/1988 provvedono i competenti uffici comunali.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni possibile contenzioso a qualsiasi titolo insorgente nell'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A04286

ORDINANZA 12 aprile 2002.

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (Ordinanza n. 3196).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia»;

Vista la nota n. 13/2002 del 4 febbraio 2002, con la quale il sindaco di Venezia - Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3170/2001, al fine di una migliore attuazione degli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale in realizzazione al traffico acqueo nella laguna di Venezia, ha chiesto alcune modifiche ed integrazioni al citato provvedimento;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il quale prevede che il Dipartimento della protezione civile predisponga programmi di interventi urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, recante «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise»;

Vista la nota n. 15-81 GAB. 12/A - 10 del 21 febbraio 2002 dell'Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta con la quale il prefetto di Caltanissetta - Commissario delegato per la realizzazione delle opere di protezione e consolidamento della diga foranea del porto isola di Gela ha comunicato che, a seguito del recesso dal contratto di appalto stipulato per i cennati interventi e stante l'esigenza di completare le opere in corso di realizzazione, risulta necessario adottare misure che contemplino l'accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga fino al 30 giugno 2002 dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica nel territorio della provincia di Catania;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3145 del

25 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2001, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che il 13 luglio hanno colpito la provincia di Catania»;

Vista la nota n. 3324/3324-01/20.2/GAB. del 23 gennaio 2002 dell'Ufficio territoriale del governo di Catania con la quale, al fine di consentire la completa ripresa delle attività produttive ed il totale ritorno alle normali condizioni di vita, il prefetto di Catania ha richiesto la proroga dei termini previsti dall'ordinanza n. 3145/2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, concernente la dichiarazione, fino al 31 luglio 2002, dello stato di emergenza nel territorio della città di Napoli, in conseguenza del crollo avvenuto il 25 giugno 2001 di un edificio adibito a civile abitazione sito alla traversa San Severino n. 5;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3142 dell'11 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, recante «Interventi urgenti nel comune di Napoli in conseguenza del crollo avvenuto il 25 giugno 2001 di un edificio adibito a civile abitazione e sito nella traversa San Severino n. 5»;

Vista la nota n. 4163 del 5 dicembre 2001 dell'assessore alla protezione civile ed alla difesa del territorio del comune di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni conseguenti agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti iniziati il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. 2676 del 26 novembre 2001 del subcommissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti interessato dal sisma del 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Veneto e Valle d'Aosta;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile»;

Vista la nota n. 101/802/10.3.1 del 17 gennaio 2001 del Dipartimento della presidenza e gli affari giuridici della giunta regionale della regione Toscana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni di crisi connesse ad emergenze ambientali dovute all'inquinamento da sostanze nocive nei territori dei comuni di Asti e Ciriè;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3129 del 30 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2001, recante «Disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza ambientale nel territorio dei comuni di Asti e Ciriè, nonché modifiche all'ordinanza 1° marzo 2001, n. 3110»;

Vista la nota n. 96884/01 del 22 novembre 2001 del comune di Asti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 1995, recante «Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna» e n. 2424 del 24 febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, recante «Integrazione all'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna» e l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3059 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000, recante «Misure urgenti per alcuni comuni della provincia di Catania che hanno subìto danni per effetto dei fenomeni eruttivi dell'Etna, nonché ulteriori disposizioni di protezione civile»;

Vista la nota n. 174/E.I. del 5 marzo 2002, con la quale la regione autonoma della Sardegna - presidente della giunta regionale - ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica, ha rappresentato la necessità di integrare i poteri commissariali;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3179 del 1° febbraio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002, recante «Interventi urgenti all'incendio verificatosi nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 presso la struttura intermedia riabilitativa di San Gregorio Magno (Salerno)»;

Vista la nota n. 618.20.2/GAB del 6 febbraio 2002 dell'Ufficio territoriale del governo di Salerno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio della provincia di Agrigento, Catania, Enna, Palermo e Trapani;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, recante «Interventi urgenti di protezione civile», n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante «interventi urgenti di protezione civile», n. 3160 del 27 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 1° dicembre 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Palermo e Trapani» e n. 3180 del 7 febbraio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico e altre disposizioni di protezione civile»;

Vista la nota n. 640/E.I.66 del 25 febbraio 2002, con la quale il generale Roberto Jucci, commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, ha rappresentato l'esigenza di prorogare il termine per il completamento delle attività amministrative e contabile connesse all'espletamento degli incarichi svolti nella predetta qualità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile», n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania»;

Viste le note n. 77/2002/SPC e n. 79/2002/SPC in data 24 gennaio 2002 dell'Ufficio territoriale del governo di Avellino;

Vista la nota n. 2091 in data 25 gennaio 2002 del comune di Sarno;

Vista la nota n. 16276/Gab del 25 febbraio 2002 del presidente della regione Campania;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di

assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonché di proseguire la erogazione di benefici di carattere sociale connessi alla precarietà della sistemazione alloggiativa e di facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita disponendo misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;

Ritenuto necessario, altresì, al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dai predetti eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno investito il territorio nazionale ed in particolare le regioni Campania, Liguria e Toscana, poter disporre di una rete di organi idonea a conseguire una capillare informazione in tempi reali per poter successivamente adottare i necessari interventi a tutela degli interessi pubblici coinvolti;

Ritenuto inoltre di poter individuare nei comandanti di stazione territoriale dei Carabinieri gli organi che, per diffusione sul territorio, possono assolvere adeguatamente ai compiti di rilevamento dei dati necessari, con riferimento alle attività ed agli adempimenti di protezione civile;

Considerato che per tali compiti, da individuare in un protocollo elaborato dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, aggiuntivi a quelli istituzionalmente svolti, occorre riconoscere, nel periodo di vigenza delle predette situazioni emergenziali in atto, emolumenti economici addizionali;

Viste le dichiarazioni d'emergenza determinate dalla straordinaria situazione di siccità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, che ha, tra l'altro, comportato l'aggravarsi delle problematiche inerenti all'approvvigionamento idrico in numerose regioni d'Italia a fronte delle quali è stata adottata l'ordinanza n. 3180/2000;

Considerato che il predetto grave stato di siccità che ha colpito il territorio nazionale è suscettibile di favorire l'insorgenza di situazioni di pericolo causate dal probabile propagarsi di incendi boschivi per cui si rende assolutamente indispensabile assicurare un'adeguata azione di monitoraggio a scopo di prevenzione sul territorio, altresì rafforzando le capacità della componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo misure straordinarie a favore del personale elicotterista;

Acquisita l'intesa dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3170/2001 è così sostituito:

«3. Nell'esercizio delle competenze di cui al precedente comma il sindaco di Venezia - commissario delegato, si avvale della collaborazione del magistrato delle acque al quale conferisce specifici compiti attuativi nelle materie di cui alla presente ordinanza, nonché di un comitato consultivo, presieduto dal prefetto di Venezia e composto da rappresentanti della capitaneria di porto, del comune di Venezia, dell'ispettorato di porto, del magistrato delle acque, della questura di Venezia, della soprintendenza per i beni e le attività culturali di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei comuni interessati rientranti nell'ambito di intervento di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 marzo 1963, n. 366».

Art. 2.

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«4. Al medesimo fine, il commissario delegato provvede per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla provincia di Venezia, laddove si prevede l'obbligo per i natanti a motore, dotati di motori di potenza superiore al limite individuato, di essere muniti di appositi contrassegni identificativi, rilasciati dagli uffici competenti, anche in via d'urgenza».

Art. 3.

1. L'art. 3 dell'ordinanza n. 3170/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le responsabilità penali ed amministrative e le conseguenti pene e sanzioni previste dall'ordinamento vigente, relativamente alle infrazioni in materia di transito e circolazione in caso di mancato rispetto dei limiti di velocità e delle disposizioni in materia di applicazione e funzionamento dei sistemi elettronici di rilevamento della posizione e della velocità dell'imbarcazione da installare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, nonché di obbligo di dotazione dei prescritti contrassegni identificativi per i natanti a motore, o di loro occultamento, è immediatamente disposto dagli organi accertatori il fermo amministrativo dell'imbarcazione per i periodi di seguito indicati: sette giorni per la prima violazione; quattordici giorni per la seconda violazione; ventuno giorni per la terza violazione; trenta giorni per la quarta e successive violazioni».

Art. 4.

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il commissario delegato per acquisire compiuta conoscenza delle situazioni di stabilità dei fabbricati prospicienti i rii interni ed esterni del centro storico e delle isole della laguna, adotta specifiche idonee disposizioni di natura regolamentare con i poteri del consiglio comunale, con efficacia correlata alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza».

Art. 5.

1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il magistrato delle acque è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego, a stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella stabilita per lo stato di emergenza nel limite massimo di 24 unità, da assegnare al servizio di polizia lagunare.

4. Il personale del Magistrato delle acque incaricato dell'espletamento dei compiti di polizia lagunare, limitatamente agli accertamenti delle violazioni alle norme contenute nella legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge le funzioni di cui all'art. 27 della medesima legge n. 366/1963».

Art. 6.

1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«4. Agli oneri di cui all'art. 5, comma 3, anche con riferimento all'acquisizione di mezzi operativi, il magistrato delle acque provvederà con imputazione sui fondi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, fino ad un importo massimo di € 650.000,00».

Art. 7.

1. Il prefetto di Caltanissetta - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2621/1997, per il completamento delle opere di protezione e consolidamento della diga foranea del porto isola di Gela, procede all'affidamento urgente, anche a trattativa privata, dei lavori, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla normativa indicata nell'art. 7 della medesima ordinanza n. 2621/1997 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 8.

1. I termini indicati nell'art. 2, commi 1, 2 e 4, nell'art. 3, commi 1, 3, 5 e 7 e nell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, sono differiti sino al termine dello stato di emergenza connesso ai fenomeni eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno interessato la provincia di Catania.

2. Agli oneri relativi all'art. 3 della ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001 si provvede a carico dei finanziamenti a disposizione del commissario delegato - presidente della provincia regionale di Catania.

3. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dall'ordinanza n. 3145/2001, decorre dal 1° luglio 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a quattro volte il periodo di durata della sospensione.

Art. 9.

1. Relativamente all'edificio adibito a civile abitazione sito nel comune di Napoli - traversa San Severino n. 5, andato distrutto a seguito del crollo verificatosi il 25 giugno 2001, i redditi delle singole unità immobiliari non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'I.C.I. fino alla definitiva ricostruzione delle stesse, ovvero sino alla durata dello stato di emergenza connesso a tale evento.

Art. 10.

1. Il termine di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000 è prorogato sino alla data di cessazione dello stato di emergenza determinatosi nel territorio della provincia di Rieti a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997.

Art. 11.

1. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dalle ordinanze numeri 3090/2000, 3092/2000 e 3095/2000, già previsto a partire 1° gennaio 2002, decorre dal 10 dicembre 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo della durata della sospensione.

2. La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, si applica anche ai territori di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3095/2000 colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000, fino al termine del relativo stato di emergenza, nel limite dei finanziamenti già disponibili negli appositi capitoli dei bilanci regionali.

Art. 12.

1. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'ordinanza n. 3129 del 30 aprile 2001, il sindaco

del comune di Asti - commissario delegato, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6 comma 5 e articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49.

Art. 13.

1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provvede, entro il 31 dicembre 2002, alla costituzione dell'Autorità d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sempreché non vi provvedano gli organi competenti; provvede, altresì, alle stesse condizioni e con le modalità temporali di cui al precedente comma, ed in deroga agli articoli 17 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'approvazione del piano stralcio di bacino regionale per le risorse idriche previsto dai predetti articoli della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga alle disposizioni indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, come modificato ed integrato dal successivo art. 14 della presente ordinanza, il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, può anche avvalersi, ove ritenuto necessario a ragione della ricorrente somma urgenza, di società speciali a totale capitale pubblico ed enti pubblici nazionali e regionali.

3. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 - è autorizzato, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2003, ad adottare specifici provvedimenti finalizzati all'accelerazione del completamento delle opere pubbliche volte alla riduzione dell'emergenza idrica ed in corso di realizzazione.

4. I predetti provvedimenti, adottati in conformità alle direttive comunitarie, nonché alle norme nazionali di applicazione delle stesse direttive, potranno autorizzare la revisione dei contratti d'appalto in essere con riduzione dei tempi d'attuazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al successivo art. 14.

5. Per la realizzazione di nuove opere dirette alla riduzione dell'emergenza idrica, il presidente della regione - commissario delegato è autorizzato a procedere mediante affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Art. 14.

1. L'elencazione delle norme indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 è così integrato:

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 22, 23, 25, 26, 32, 42, 43, 44 e 47;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 13, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 4, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, comma 5, 19, comma 2, 20;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89;

delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999;

delibera CIPE 4 aprile 2001, direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 e successivi adeguamenti ed integrazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241;

legge regione autonoma della Sardegna 22 agosto 1990, n. 40;

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 326;

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 4, 5 e 6;

legge regione autonoma della Sardegna 18 gennaio 2001, art. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 18 maggio 1989, n. 183, articoli 17 e 20;

legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;

decreto Ministero ambiente n. 158 del 22 novembre 2001;

delibera CIPE 22 gennaio 1999, n. 4;

delibera CIPE 15 febbraio 2000, n. 14;

delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, art. 58, per la parte in cui abroga le norme vigenti al 31 dicembre 2001, in materia di occupazione d'urgenza di immobili da espropriare per la realizzazione di opere e di interventi di pubblica utilità.

Art. 15.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3179/2002 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«2. Per l'attuazione dei propri compiti, il prefetto di Salerno - commissario delegato può avvalersi, ove ritenuto necessario, di un comitato con funzioni di supporto e consulenza tecnico-amministrativa composto, oltre che dal commissario delegato, da pubblici dipendenti individuati dallo stesso commissario, dotati di adeguate professionalità e conoscenze. Gli oneri connessi al funzionamento del comitato così come quantificati dal prefetto di Salerno - commissario delegato, sono posti a carico dei fondi previsti dall'art. 2 della presente ordinanza».

Art. 16.

1. Il termine di trenta giorni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 è prorogato al 15 giugno 2002.

2. In relazione alla situazione di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001 citato in premessa, il gen. Roberto Jucci, già commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, fino al subentro del presidente della regione Siciliana - commissario delegato nella gestione delle attività volte al superamento della situazione emergenziale, e comunque fino al termine di cui al precedente comma 1, continua ad espletare tutte le attività precedentemente avviate, provvedendo, in particolare, ai pagamenti relativi agli interventi realizzati o in via di completamento, nonché al proseguimento delle procedure amministrative, contabili e di gara in corso di espletamento, avvalendosi, ove necessario, anche con riferimento alla provvista di personale, delle deroghe alla normativa vigente di cui alla medesima ordinanza n. 3108/2001.

Art. 17.

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'attività istruttoria relativa ai progetti degli interventi di cui all'art. 4, comma 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 è svolta dalla struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/02; i progetti relativi agli interventi di cui sopra sono sottoposti al successivo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999, la cui composizione è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2002, il secondo periodo è soppresso.

3. Il termine del 1° marzo 2002 previsto all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002 è differito al 1° maggio 2002.

4. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 le parole «e con esclusione dell'ufficio compartimentale di Napoli per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2001» sono soppresse.

5. Al fine di assicurare il necessario supporto all'ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico di Napoli, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a disporre con propria determinazione l'assegnazione temporanea di proprio personale tecnico da utilizzare esclusivamente in affiancamento alla struttura ivi esistente per la sorveglianza della rete pluviometrica al servizio del piano interprovinciale dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998.

6. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è disposta, a valere sui fondi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3174/2002, l'erogazione dell'importo di € 3.098.741,39 per l'anno 2002 per i fini di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge n. 226/1999.

7. Per la gestione, fino al 30 giugno 2002, del campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella» del comune di Lauro, è assegnata al prefetto di Avellino la somma di € 130.000,00 a valere sugli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base 13.2.1.3 (Cap. 974) del centro di responsabilità 13, «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

1. Per le attività di cui in premessa è riconosciuto ai comandanti di stazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nei territori delle regioni Campania, Liguria e Toscana interessati da situazioni emergenziali connesse agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico, in ragione dell'impegno e delle responsabilità conseguenti, per la durata dello stato di emergenza, l'incremento, nella misura dell'80 per cento, dell'emolumento loro attribuito in attuazione dell'art. 53 del decreto Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254.

2. Al relativo onere, valutato in € 720.762,00 si provvede a carico del fondo della protezione civile. La relativa somma è versata in conto entrate dello Stato (capo 10, capitolo 3458) per la successiva riassegnazione dei

fondi al centro di responsabilità n. 23 dell'Arma dei carabinieri - unità previsionale di base 23.1.1.1 sui capitoli 2626 e 2638, art. 2 e 2639, art. 2.

Art. 19.

1. In considerazione delle particolari condizioni d'impiego e dell'impegno straordinario richiesti al servizio elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi derivanti dalle numerose situazioni d'emergenza in atto sul territorio nazionale e di cui alle specificazioni e motivazioni contenute in premessa, al personale del medesimo servizio è riconosciuto per l'anno 2002 un compenso forfettario mensile aggiuntivo variabile da € 300,00 a € 700,00 in funzione dell'incarico ricoperto.

2. Per le esigenze operative e tecnico-manutentive, il medesimo personale è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente rese, fino a 24 ore mensili oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Al relativo onere, valutato in € 3.076.000,00, si provvede a carico del fondo della protezione civile. La relativa somma è versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» del Ministero dell'interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A04285

ORDINANZA 12 aprile 2002.

Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 20 e 24 luglio 2001 nel comune di Jolanda di Savoia, provincia di Ferrara. (Ordinanza n. 3197).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002 nel territorio del comune di Jolanda di Savoia colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 20 e 24 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2001;

Vista la nota n. 26777/01/PGR del 6 dicembre 2001 della regione Emilia-Romagna con la quale vengono richiesti provvedimenti urgenti al fine di fronteggiare gli effetti degli eventi calamitosi e di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;

Vista la nota n. 185 del 7 gennaio 2002 del comune di Jolanda di Savoia con la quale comunica l'entità dei danni stimati in € 8.780.000,00 (L. 17.000.000.000) relativi al comparto produttivo, agricolo, residenziale privato e alle infrastrutture pubbliche di cui, per queste ultime, il danno stimato è di € 2.548.562,70 (L. 4.934.705.500);

Considerato che il comune di Jolanda di Savoia al fine di provvedere alle più urgenti attività di ripristino di edifici pubblici essenziali ha dovuto attivare interventi per importi superiori alle proprie disponibilità di bilancio mediante contrazione di mutui;

Ravvisata la necessità di provvedere alle esigenze più urgenti per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;

Tenuto conto che la limitata dotazione del Fondo della protezione civile non consente di fronteggiare le prospettate esigenze finanziarie;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture rimaste danneggiate dall'evento in premessa, è assegnato al comune di Jolanda di Savoia un contributo di € 2.548.562,070 (L. 4.934.705.500).

2. Il comune di Jolanda di Savoia entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce il piano degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate e, comunque, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, nonché degli oneri già sostenuti per i primi soccorsi e per i primi interventi urgenti, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Diparti-

mento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e può essere integrato e rimodulato con la stessa procedura.

3. I contributi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e per l'eliminazione delle condizioni di pericolo delle infrastrutture private, sono erogati dal comune di Jolanda di Savoia sulla base delle modalità e dei parametri individuati dalla regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* e specificati nel piano degli interventi.

4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

1. L'approvazione dei progetti e la consegna dei lavori deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla data della presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile.

2. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine temporale correlato alla durata dello stato di emergenza.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 pari a € 2.548.562,70 (duemilionicinquecentoquarantottomilacinquecentosessantadue/70) si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base 13.2.1.3 (cap. 974) del centro di responsabilità 13, «Protezione Civile», del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comune di Jolanda di Savoia predispone una relazione con periodicità trimestrale, al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 4.

1. Il comune di Jolanda di Savoia è autorizzato ad utilizzare le eventuali economie maturate mediante rimodulazioni ed integrazioni del piano degli interventi di ripristino delle infrastrutture, da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, con le procedure di cui all'art. 1.

Art. 5.

1. Il comune di Jolanda di Savoia, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. Il comune di Jolanda di Savoia provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla Conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato a recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 32, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, art. 4.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A04284

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 aprile 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Psaier Eugen, nato a Bressanone il 9 gennaio 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale tedesco di ingegnere elettrotecnico e tecnico dell'informazione, conseguito il 20 febbraio 1997 presso l'Università tecnica di Monaco di Baviera, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta del 31 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Psaier Eugen, nato a Bressanone il 9 gennaio 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: MELE

02A04269

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2002.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, tramite consorzio di collocamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.037 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 2002, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento del prestito ad un consorzio organizzato dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroder Salomon Smith Barney, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito e al contempo contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 2.500 milioni di euro;

durata: 15 anni;

decorrenza: 1° febbraio 2002;

scadenza: 1° agosto 2017;

tasso di interesse: 5,25% annuo, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;

dietimi d'interesse: 53 giorni (dal 1° febbraio al 26 marzo 2002);

prezzo di emissione: 96,25%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,175%;

risultato dell'operazione, al netto della commissione: 2.401.875.000 euro;

netto ricavo: 2.406.250.000 euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 2002.

Art. 2.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento guidato dalla Unicredit banca mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroder Salomon Smith Barney.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà alle predette istituzioni finanziarie, che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 3.

Il giorno 26 marzo 2002 la Banca d'Italia riceverà l'importo di € 2.401.875.000, di cui all'art. 1 del presente decreto, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per cinquantatre giorni direttamente dalla Unicredit banca Mobiliare S.p.a., dalla ING Bank NV e dalla Schroder Salomon Smith Barney tramite il sistema Target.

Il 26 marzo 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare i suddetti importi, nonché l'importo corrispondente alla provvigione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'ammontare della suddetta provvigione di collocamento sarà scritturato dalla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 4.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A04293

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Divic Branka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Divic Branka, cittadina Jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra, conseguito a Belgrado ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2001 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1° del citato decreto legislativo 319/1994;

Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 marzo 2002 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994, a seguito della quale la sig.ra Divic Branka è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 2 luglio 1982 dalla facoltà di stomatologia dell'Università degli studi di Belgrado alla sig.ra Divic Branka, nata a Belgrado il 28 dicembre 1956 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Divic Branka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03958

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Korolija Srdjan, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Korolija Srdjan, cittadino Jugoslavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito a Belgrado, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2001 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo 319/1994;

Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 marzo 2002 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994, a seguito della quale il sig. Korolija Srdjan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 5 gennaio 1988 dalla facoltà di odontoiatria dell'Università degli studi di Belgrado al sig. Korolija Srdjan, nato a Belgrado il 4 maggio 1957 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Korolija Srdjan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03959

DECRETO 19 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pasin Fatma Mehtap, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pasin Fatma Mehtap cittadina turca, ha chiesto il riconoscimento del titolo doktorluk diplomasi conseguito in Turchia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Medico Chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 febbraio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico chirurgo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo doktorluk diplomasi, conseguito in data 1° luglio 1987, presso l'università di Ankara - facoltà di medicina dalla sig.ra Pasin Fatma Mehtap, nata a Erzincan (Turchia) il 22 luglio 1963 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Pasin Fatma Mehtap, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regalano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03957

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ly Pereda Silvia Diana ha chiesto il riconoscimento del titolo di obstetriz conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di obstetriz conseguito nell'anno 2000 presso l'Università privata «Antenor Orrego» di Truijllo (Perù) dalla sig.ra Ly Pereda Silvia Diana, nata a La Libertad (Perù) il giorno 16 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Ly Pereda Silvia Diana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03961

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sulkowska Iwona Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sulkowska Iwona Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Limanowa (Polonia) dalla sig.ra Sulkowska Iwona Anna, nata a Limanowa (Polonia) il giorno 26 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sulkowska Iwona Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03962

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lorenc Jolanta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lorenc Jolanta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso l'Istituto professionale per infermieri di Jaslo (Polonia) dalla sig.ra Lorenc Jolanta, nata a Korczyna (Polonia) il giorno 27 aprile 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lorenc Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03963

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rzany Martyna Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rzany Martyna Grazyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto professionale per infermieri di Mielic (Polonia) dalla sig.ra Rzany Martyna Grazyna, nata a Mielec (Polonia) il giorno 25 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rzany Martyna Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03964

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sabaudin Alikaj Brunilda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sabaudin Alikaj Brunilda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 2000 presso la facoltà d'infermeria dell'Università di Valona (Albania) dalla sig.ra Sabaudin Alikaj Brunilda, nata a Vlore (Albania) il giorno 13 novembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sabaudin Alikaj Brunilda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03965

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Mehd Younes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Mehd Younes ha chiesto il riconoscimento del titolo diplome de doctorat en medicine conseguito in Marocco, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo diplome de doctorat en medicine conseguito in data 13 luglio 1998 presso l'Università «Hassan II Ain Chok» della città di Casablanca dal dott. Mehd Younes, cittadino del Regno del Marocco, nato a Casablanca (Marocco) il 24 novembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Mehd Younes è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04275

DECRETO 2 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bain Mihaela Paraschiva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bain Mihaela Paraschiva ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Bain Mihaela Paraschiva nata a Brodina (Romania) il giorno 22 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bain Mihaela Paraschiva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04276

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 14 marzo 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Venaria Reale (Torino) - San Gimignano (Siena) - Sannicandro di Bari (Bari) e Capo d'Orlando (Messina), nel valore di € 0,41 ciascuno.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola alle seguenti località turistiche: uno a Venaria Reale (Torino), uno a San Gimignano (Siena), uno a Sannicandro di Bari (Bari), uno a Capo d'Orlando (Messina);

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2002, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Venaria Reale (Torino), San Gimignano (Siena), Sannicandro di Bari (Bari), Capo d'Orlando (Messina), nel valore di € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

Ciascuna vignetta riproduce, entro una cornice lineare dorata, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: Venaria Reale, una veduta dall'alto della suggestiva Reggia Sabauda, realizzata nel XVII secolo; San Gimignano, uno scorcio della medievale Piazza della Cisterna, che deriva il suo nome dalla cisterna situata al centro; Sannicandro di Bari, una prospettiva del Castello Normanno-Svevo, la cui prima e antica costruzione risale ai Longobardi intorno al 585; Capo d'Orlando, una veduta di Villa Piccolo, una raffinata costruzione di fine '800.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «Venaria Reale», «San Gimignano», «Sannicandro di Bari» e «Capo d'Orlando», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A04278

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1999, con il quale l'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 23 marzo 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti le carni trasformate a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 12 marzo 1999 per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio salumi tipici piacentini con nota del 17 gennaio 2002, ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 marzo 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 marzo 1999.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A03960

DECRETO 27 marzo 2002.

Iscrizione di varietà di mais nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 4 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Visto l'attestato relativo al pagamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali trasmesso dalla ditta Syngenta con nota del 1° marzo 2002;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denom.	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007468	Tikal	600	HS	Novartis Seeds S.A. (F) e Agritradin S.r.l.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A04261

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico Registro Automobilistico - nel giorno 20 marzo 2002 dalle ore 14 alle ore 15.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato - con nota n. 815 del 21 marzo 2002, la chiusura al pubblico il giorno 20 marzo 2002 dalle ore 14 alle ore 15 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. 131/2002 del 22 marzo 2002 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (artt. 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (artt. 4 e 7, comma 1).

Genova, 4 aprile 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A04277

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8895
Yen giapponese	116,09
Corona danese	7,4344
Lira Sterlina	0,61540
Corona svedese	9,1535
Franco svizzero	1,4685
Corona islandese	86,40
Corona norvegese	7,6340
Lev bulgaro	1,9484
Lira cipriota	0,57561
Corona ceca	30,297
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,85
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,5611
Lira maltese	0,4014
Zloty polacco	3,5905
Leu romeno	29462
Tallero sloveno	224,4771
Corona slovacca	41,673
Lira turca	1163000
Dollaro australiano	1,6528
Dollaro canadese	1,3986
Dollaro di Hong Kong	6,9376
Dollaro neozelandese	1,9998
Dollaro di Singapore	1,6229
Won sudcoreano	1163,64
Rand sudafricano	9,8979

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A04515

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bleomicina»

Estratto decreto n. 53 del 27 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nippon Kayaku Co. Ltd, con sede in 11-2 Fujimi 1-Chome, Chiyoda-Ku Tokio, Giappone:

medicinale: BLEOMICINA;

confezione: A.I.C. n. 022395014 - 1 fiala inettabile liof 15 mg.

È ora trasferita alla società: Euro Nippon Kayaku GmbH, con sede in Frankfurt Am Main, Germania.

Con modifica della denominazione in: «Bleomicina Nippon Kayaku».

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Zinadiur» e «Zinadril».

Estratto decreto n. 54 del 27 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sintofarm farmaceutici S.p.a., con sede in via Togliatti n. 5 - Guastalla, (Reggio Emilia), con codice fiscale n. 01741570350:

medicinale: ZINADIUR;

confezioni:

«10» 14 compresse bisecabili 10 + 12,5 mg - A.I.C. n. 028193011;

«5» 14 compresse bisecabili 5 + 6,25 mg (sospesa) - A.I.C. n. 028193023;

«20» 14 compresse bisecabili 20 + 25 mg (sospesa) - A.I.C. n. 028193035;

medicinale: ZINADRIL;

confezioni:

14 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027573029;

28 compresse bisecabili 5 mg - A.I.C. n. 027573031.

Sono ora trasferiti alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti n. 1/A - Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte».

Estratto decreto n. 57 del 27 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società De Salute S.r.l., con sede in via Milano, n. 43 - Soresina, (Cremona), con codice fiscale n. 01155930199:

medicinale: COBAFORTE;

confezioni:

im 3 f liof 5000 mcg + 3 f solv - A.I.C. n. 021146067;

20 capsule 2,5 mg - A.I.C. n. 021146093.

È ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico n. 31 - Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 147 del 21 marzo 2002

Specialità medicinale: COBAFORTE;

confezioni:

im 3 f liof 5000 mcg + 3 f solv - A.I.C. n. 021146067;

20 capsule 2,5 mg - A.I.C. n. 021146093/.

Società: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cobaforte», im 3 f liof 5000 mcg + 3 f solv, A.I.C. n. 021146067, «Cobaforte», 20 capsule 2,5 mg, A.I.C. n. 021146093, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 615 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04233-02A04264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adenoplex Richter».

Estratto decreto n. 58 del 27 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società De Salute S.r.l., con sede in via Milano n. 43 - Soresina, (Cremona), con codice fiscale n. 01155930199:

medicinale: ADENOPLEX RICHTER;

confezione: «forte» im 5 fiale liof + 5 fiale - A.I.C. n. 012352023.

È ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico n. 31 - Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina»

Estratto decreto n. 59 del 27 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale generico fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - Milano, con codice fiscale n. 09674060158:

medicinale: MESALAZINA;

confezioni:

A.I.C. n. 034462010/G - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti;

A.I.C. n. 034462022/G - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti;

A.I.C. n. 034462034/G - «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 50 ml;

A.I.C. n. 034462046/G - «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml;

A.I.C. n. 034462059/G - «500 mg supposte» 20 supposte.

È ora trasferita alla società: Dorom S.r.l., con sede in via Volturno n. 48 - Quinto de Stampi - Rozzano, (Milano), con codice fiscale n. 09300200152.

I lotti del medicinale generico prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reomucil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 59 del 27 febbraio 2002

Specialità medicinale: REOMUCIL, «50 mg/ml sospensione per uso orale» flacone 150 ml - A.I.C. n. 024152011.

Società: Astrazeneca S.p.a. - Palazzo Volta - via F. Sforza - 20089 Basiglio (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Reomucil», «50 mg/ml sospensione per uso orale» flacone 150 ml, A.I.C. n. 024152011, prodotti anteriormente al 31 marzo 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 201 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarita, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 24 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chetofen»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 83 del 27 febbraio 2002

Specialità medicinale: CHETOFEN, «1 mg/5 ml sciroppo con zucchero» flacone 200 ml - A.I.C. n. 033831013.

Società: Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto NCR n. 442 del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2001, è rettificato il paragrafo relativo alle indicazioni terapeutiche da: «profilassi a lungo termine dell'asma bronchiale (forme miste comprese), della bronchite allergica, delle turbe asmatiche legate a raffreddore da fieno», a: «profilassi a lungo termine dell'asma bronchiale (forme miste comprese), della bronchite allergica, delle turbe asmatiche legate a raffreddore da fieno. Trattamento di dermatosi allergiche e dermatite atopica».

02A04236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ephynal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 84 del 27 febbraio 2002

Medicinale: EPHYNAL.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11 - c.a.p. 20131 (Italia), codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

Modifica del processo produttivo del prodotto finito che ne influenza le specifiche (B13).

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti con conseguente variazione del processo produttivo e variazione delle specifiche del prodotto finito. Pertanto la composizione del medicinale risulta modificata come di seguito riportato:

nel nucleo:

principio attivo: invariato;

eccipienti: da: Glucosio anidro 60 mg - latte magro polvere 87 mg - saccarosio 156,7 mg - cacao (polvere) 54 mg - burro di cacao 18 mg - silice colloidale idrata 100 mg - glicerolo 0,3 mg - lattosio monoidrato 8 mg - farina di semi di carrubo 6 mg; a: glucosio anidro 60 mg - latte magro polvere 87 mg - saccarosio 156,41 mg - cacao (polvere) 54 mg - burro di cacao 18 mg - glicerolo 0,3 mg - lattosio monoidrato 8 mg - farina di semi di carrubo 6 mg - etilvanillina 0,2 mg - aroma caramello 50.279/A 0,09 mg;

nel rivestimento:

eccipienti: da: amido di riso 54 mg - talco 23,3 mg - etilcellulosa 4,5 mg - gomma arabica nebulizzato essiccato 1,5 mg - carmellosa sodica 1,4 mg - beta-carotene E 160A 0,003 mg - paraffina solida 0,154 mg - paraffina liquida leggera 0,026 mg - saccarosio q.b. a 1200 mg; a: amido di riso 99,590 mg - talco 21,265 mg - gomma arabica nebulizzato essiccato 5,084 mg - carmellosa sodica 1,286 mg - betacarotene 10% idrosolubile 0,030 mg - paraffina solida 0,216 mg - paraffina liquida leggera 0,036 mg - saccarosio 472,493 mg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 000053025 - «100 mg compresse rivestite» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi adiuvato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 90 del 27 febbraio 2002

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare A.I.C.: Istituto vaccinogeno Pozzi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio n. 27 - c.a.p. 53100 (Italia), codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: 16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica richiesta, relativa all'aumento della dimensione dei lotti del prodotto finito (da 165 litri a 360 litri della formulazione in bulk).

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sosp iniett 0,5 ml uso im.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata: A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levopraid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 94 del 1º marzo 2002

Medicinale: LEVOPRAID.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde (Aprilia) - Latina, via Pontina km 52 - c.a.p. 04010 (Italia), codice fiscale n. 00076670595.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

A.I.C. n. 026009011 - «25 mg compresse» blister 20 compresse; principio attivo invariato; eccipienti: da: cellulosa microgranulare mg 37,5, lattosio mg 25,0, carbossimetilamido mg 8,0, gelatina mg 4,0, magnesio stearato mg 0,5; a: cellulosa microgranulare mg 40,5, lattosio mg 25,0, carbossimetilamido mg 8,0, magnesio stearato mg 1,5;

A.I.C. n. 026009047- «100 mg compresse» blister 20 compresse; da: cellulosa microgranulare mg 60,0, lattosio mg 120,0, carbossimetilamido mg 14,0, gelatina mg 5,0, magnesio stearato mg 1; a: cellulosa microgranulare mg 61,5, lattosio mg 120,0, carbossimetilamido mg 14,0, magnesio stearato mg 4,5;

A.I.C. n. 026009050 - «50 mg compresse» blister 20 compresse; da: cellulosa microgranulare mg 37,5, carbossimetilamido mg 8,0, gelatina mg 4,0, magnesio stearato mg 0,5; a: cellulosa microgranulare mg 40,5, carbossimetilamido mg 8,0, magnesio stearato mg 1,5.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacrisifi»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 104 del 1º marzo 2002

Medicinale: LACRISIFI.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio - Catania, via Ercole Patti n. 36 - c.a.p. 95020 (Italia), codice fiscale n. 00122890874.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato;

eccipienti: da: sodio fosfato monobasico H2O g 0,800, sodio fosfato bibasico 12 H2O g 1,800, disodio edetato g 0,100, sodio cloruro g 0,200, acqua purificata q.b. a 100 ml; a: sodio fosfato monobasico H2O g 0,265, sodio fosfato bibasico 12 H2O g 2,200, disodio edetato g 0,100, sodio cloruro g 0,200, acqua purificata q.b. a 100 ml.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 032069015 - «500 mg+10 mg collirio» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicardium»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 144 del 21 marzo 2002

Specialità medicinale: NICARDIUM, 20 cpr rilas. modificato 80 mg, A.I.C. n. 029279015/.

Società: Yamanouchi Pharma S.p.a. - Via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Nicardium», 20 CPR Rilascio modificato 80 mg A.I.C. n. 029279015, prodotti anteriormente al 31 gennaio 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 773 del 12 dicembre 2001 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 30 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enoxen»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 145 del 21 marzo 2002

Società EG S.p.a. - via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Specialità medicinale: ENOXEN:

8 compresse 400 mg - A.I.C. n. 026003018;

12 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026003020.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Enoxen», 8 compresse 400 mg, A.I.C. n. 026003018 «Enoxen», 12 compresse 300 mg, A.I.C. n. 026003020, prodotti anteriormente al 31 gennaio 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 746 del 12 dicembre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 30 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indocid»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 146 del 21 marzo 2002

Specialità medicinale: INDOCID, gel 50 g, A.I.C. n. 027513023.

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarroti Michelangelo, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Indocid», gel 50 g, A.I.C. n. 027513023, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 613 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salonpas»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 148 del 21 marzo 2002

Specialità medicinale: SALONPAS:

10 cerotti medicati - A.I.C. n. 022511063;

«E» 2 cerotti medicati - A.I.C. n. 022511137;

bomboletta spray 80 ml - A.I.C. n. 022511176;

bomboletta spray 120 ml - A.I.C. n. 022511188.

Società: Farmila farmaceutici Milano S.p.a. - via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Salonpas», 10 cerotti medicati, A.I.C. n. 022511063, «Salonpas», «E» 2 cerotti medicati, A.I.C. n. 022511137, «Salonpas», bomboletta spray 80 ml, A.I.C. n. 022511176, «Salonpas», bomboletta spray 120 ml, A.I.C. n. 022511188, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 294 dell'11 febbraio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 15 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcomedina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 152 del 21 marzo 2002

Specialità medicinale: ULCOMEDINA, «50 compresse 400 mg - A.I.C. n. 024496073.

Società: De Salute S.r.l. - via Milano, 43 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ulcomedina», 50 compresse 400 mg, A.I.C. n. 024496073, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 623 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04263

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% liquida Ascor Chimici S.r.l.».

Estratto decreto n. 64 del 13 marzo 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA ASCOR CHIMICI S.R.L.» (ex integratore medicato Sulfachin 200).

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103345017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103345029.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti: glucosio q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a 6 mesi), conigli e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

suini (fino a 6 mesi): enteriti batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

conigli: coccidiosi, salmonnelosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 14 giorni; suini (fino a 6 mesi): 14 giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni;

conigli: 14 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04274

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascodimetossina 200 MP»

Estratto decreto n. 65 del 13 marzo 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: ASCODIMETOSSINA 200 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103344014;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103344026.

Composizione: 1 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi), broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

suini (fino a 6 mesi): enteriti batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

suini (fino a 6 mesi): 14 giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 28 giorni;

conigli: 15 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis G+ND+EDS».

Estratto decreto R. n. 61 dell'11 marzo 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS G+ND+EDS vaccino inattivato contro la malattia di Gumboro, la pseudopeste aviare e l'EDS'76.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 1000 dosi (500 ml), A.I.C. n. 101886012.

Composizione:

principi attivi (per dose/pollo da 0,5 ml come misurato nel rispettivo test di potency): virus della malattia di Gumboro ceppo D78 in quantità in grado di indurre almeno 12,5 log_2 unità VN; virus della pseudopeste aviare ceppo Clone 30 almeno 50 unità PD_{50}; virus EDS'76 ceppo BC14 in quantità in grado di indurre almeno 6,5 log_2 unità HI. I virus vengono coltivati su uova embrionate o colture di cellule Vero, inattivati e successivamente sospesi nella fase acquosa di una emulsione adiuvante oleosa;

eccipienti (per ml): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di richiamo dei riproduttori contro la pseudopeste aviare (o Newcastle Disease), per la vaccinazione di base dei riproduttori per la protezione contro l'EDS'76 (Egg Drop Syndrome del 1976) e per la vaccinazione di richiamo dei riproduttori contro la malattia di Gumboro allo scopo di proteggere la progenie conto la stessa malattia.

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità: 24 mesi. Una volta aperto il flacone utilizzare l'intero contenuto.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A04272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Marek-Vac congelato bivalente».

Estratto decreto R. n. 62 dell'11 marzo 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario MAREK-VAC CONGELATO BIVALENTE vaccino vivo congelato bivalente contro la malattia di Marek.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. via Emilia n. 285 - Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101767010;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101767022.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

principio attivo: herpesvirus del tacchino HVT ceppo FC-126 (sierotipo 3) e herpesvirus del pollo MD-NEV 1 (sierotipo 1) titolo non inferiore a 1500 Unità formanti placca (UFP)/dose per entrambi i virus;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria contro la malattia di Marek dei polli.

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità: 18 mesi. Una volta scongelato deve essere utilizzato entro 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A04271

Modificazione di denominazione di alcuni medicinali veterinari prefabbricati

Provvedimento n. 38 del 22 marzo 2002

Titolare: Gellini International S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

È autorizzata la modifica di denominazione dei sottoelencati medicinali veterinari prefabbricati:

da:

ampicillina 20% farmaceutici Gellini;

amossicillina triidrato 75% farmaceutici Gellini;

colisitna solfato farmaceutici Gellini;

eritromicina 20% farmaceutici Gellini;

flumechina 40% liquido farmaceutici Gellini;

levamisolo 20% farmaceutici Gellini;

ossitetraciclina 20% farmaceutici Gellini;

a:

ampicillina 20% Gellini International;

amossicillina triidrato 75% Gellini International;

colisitna solfato Gellini International;

eritromicina 20% Gellini International;

flumechina 40% liquido, Gellini International;

levamisolo 20% Gellini International;

ossitetraciclina 20% Gellini International.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nomina del nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 aprile 2002, sono stati nominati, per la durata di un quadriennio, i componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale previsto dall'art. 1, commi 44 e 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

02A04445

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1º febbraio 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Nomina di un componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari, in rappresentanza della Confederazione italiana del lavoro (C.G.I.L.)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è indicato come autorità emanante «IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI», leggasi: «IL DIRIGENTE *PREPOSTO* DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI»; ed ancora, in calce al decreto, dopo la data, dove è scritto: «Il dirigente: Nicastri», leggasi: «Il dirigente *preposto*: Nicastri».

02A04134

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651092/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035